



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

composta da:

Francesco Maria Cirillo

Presidente

Linalisa Cavallino

Consigliere

Giuseppe Tedesco

Consigliere

Giuseppe Fortunato

Consigliere Rel.

Mauro Criscuolo

Consigliere

ha pronunciato la seguente

Oggetto:

SUCCESSIONI

PU 23/04/2026

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 26002/2022 R.G. proposto da:

Ilsa Isabella, Klaudia, rappresentate e difese
dall'avvocato

.

- ricorrenti principali-

contro

Gottfried, rappresentato e difeso dall'avvocato

controricorrente\ricorrente incidentale
nonché

Norbert, rappresentato e difeso dall'avvocato

.

-controricorrente-ricorrente incidentale.

e

Klaudia, Ilsa Isabella, rappresentate e difese
dall'avvocato



-controricorrenti-

e

Alfred, Alno S.n.c. di Alfred & Norbert in persona del legale rappresentante pro tempore.

-intimati-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, n. 76/2022 depositata il 06/05/2022.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/2026 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

Udito il Pubblico Ministero in persona della Sostituta Procuratrice Generale Rosa Maria Dell'Erba, che ha chiesto di rimettere alle Sezioni Unite la questione oggetto del primo motivo del ricorso principale e, in subordine, di accogliere il ricorso principale e il sesto motivo del ricorso incidentale di Norbert con rigetto del ricorso incidentale di Gottfried

FATTI DI CAUSA

1. La controversia ha ad oggetto la successione *ab intestato* dei coniugi Konrad deceduto il 3 ottobre 2005, e di Isabella Gasslitter, deceduta il 4 luglio 2014, in regime di comunione dei beni, lasciando eredi i figli Gottfried, Norbert, Alfred, Isa Isabella e Claudia

Queste ultime hanno agito in giudizio lamentando la lesione della loro quota di legittima sul rilievo che i genitori si erano progressivamente spogliati dell'intero patrimonio immobiliare e mobiliare a favore dei figli Gottfried, Norbert e Alfred e della società ALNO SNC, controllata dai fratelli.

In particolare, secondo le attrici, i danti causa avevano donato a Gottfried l'impresa familiare di affittacamere situata sulla particella edilizia 28/1 del Comune catastale di Castelrotto e l'intero ricavato della



vendita del maso Hintertinner, alienato il 29 luglio 1985 per un prezzo di £. 300.000.000, somme utilizzate dal convenuto per l'acquisto di vari appezzamenti di un terreno edificabile, composto dalle particelle fondiarie 25/9, 25/10, 25/11 e 25/12 (oggi particella edilizia 2793), e per la costruzione di una struttura alberghiera.

I genitori avevano inoltre trasferito ai figli Alfred e Norbert l'intero comparto degli immobili siti sulle particelle edilizie 28/1, 28/2 e 3282 mediante tre diverse compravendite, stipulate l'11 agosto 1995, il 23 dicembre 1999 e il 22 dicembre 2000 a prezzi irrisori o mai effettivamente versati e con atto del 21 marzo 2002 avevano alienato la nuda proprietà di ulteriori immobili siti anche nel Comune catastale di Funes, riservandosi l'usufrutto, il tutto per il prezzo di € 780.000,000.

Hanno chiesto di dichiarare la simulazione e nullità dei contratti di vendita poiché dissimulanti donazioni prive delle forma *ad substantiam* o di disporre la riduzione, di procedere alla divisione dell'eredità previa acquisizione dei beni e dei frutti percepiti dai coeredi.

In contraddittorio con Gottfried [redacted] e Norbert [redacted] il Tribunale di Bolzano, con sentenza parziale n. 840/2019, ha dichiarato che le compravendite dell'11 agosto 1995 e del 22 dicembre dissimulavano donazioni nulle per vizio di forma e che la compravendita del 21 marzo 2002 dissimulava una donazione suscettibile di riduzione; ha ritenuto prescritti i crediti restitutori pretesi da Gottfried [redacted] relativi all'eredità paterna, rimettendo la causa in istruttoria.

Norbert [redacted] ha proposto appello avverso la sentenza parziale; si sono costituite con appello incidentale Ilsa Isabella [redacted] e Klaudia [redacted] nonché Gottfried [redacted] Alfred [redacted] e la ALNO s.n.c. sono rimasti contumaci.

Con sentenza n. 76 del 6 maggio 2022, la Corte distrettuale di Trento – sezione distaccata di Bolzano – ha dichiarato tardivo l'appello incidentale di Ilsa Isabella [redacted] e Klaudia [redacted] poiché proposto decorsi



trenta giorni dalla notifica dell'appello principale eseguita in data 9 dicembre 2019; ha confermato la simulazione e la nullità dei contratti stipulati l'11 agosto 1995 e il 22 dicembre 2000 perché privi della forma dell'atto pubblico, escludendo che il prezzo delle vendite fosse stato effettivamente corrisposto, e ha affermato che anche il contratto del 21 marzo 2002 celava un trasferimento gratuito poiché la somma versata a titolo di corrispettivo era stata immediatamente retrocessa ai venditori attraverso un articolato sistema di movimentazioni bancarie.

Ha dichiarato la prescrizione dei crediti vantati da Gottfried [redacted] evidenziando che tra la morte di Konrad [redacted] avvenuta il 3 ottobre 2005, e la proposizione della domanda riconvenzionale del 28 gennaio 2016 era decorso il termine decennale previsto dall'art. 533 c.c., ritenendo irrilevante che il giudizio fosse stato preceduto dal tentativo di mediazione obbligatoria, non potendosi stabilire per quali pretese Gottfried [redacted] avesse partecipato al procedimento di mediazione.

Per la cassazione della sentenza Ilsa Isabella e Klaudia [redacted] hanno proposto ricorso affidato a due motivi di censura; Gottfried [redacted] ha proposto autonomo ricorso affidato a quattro motivi; Norbert [redacted] ha resistito con controricorso e con ricorso incidentale basato su sei motivi. Le altre parti sono rimaste intime.

I ricorrenti hanno depositato controricorsi in replica ai ricorsi incidentali e, in prossimità dell'udienza pubblica, memorie illustrative delle rispettive difese.

Il Procuratore generale ha fatto pervenire conclusioni scritte prima dell'udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi di Norbert [redacted] e Ilsa Isabella [redacted] devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. poiché diretti contro la medesima sentenza; il ricorso di Ilsa Isabella [redacted] ha natura principale,



essendo stato notificato per primo; gli altri ricorsi hanno natura incidentale.

2. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione degli artt. 325, 326, 327, 333, 334 e 343 c.p.c., per avere la Corte d'Appello dichiarato tardivo l'appello incidentale proposto da Ilsa Isabella [redacted] e Klaudia [redacted] sul presupposto che la notificazione del gravame eseguita da Norbert [redacted] il 9 dicembre 2019 avesse fatto decorrere, anche per l'impugnazione incidentale, il termine breve di trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c., in contrasto con l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui tale termine inizia a decorrere esclusivamente dalla notificazione della sentenza impugnata.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 334 e 331 c.p.c., assumendo che, anche a voler giudicare tardivo l'appello incidentale, la Corte d'Appello avrebbe dovuto dichiararlo ammissibile ai sensi dell'art. 334 c.p.c., poiché l'interesse delle ricorrenti all'impugnazione era sorto in conseguenza dell'appello principale con cui era stato messo in discussione l'intero della successione.

Il primo motivo è fondato; il secondo è assorbito.

La Corte di appello ha sostenuto che, una volta notificato l'appello principale di Norbert [redacted] in data 9.12.2019, le impugnazioni incidentali contro la stessa pronuncia dovevano esser proposte nei successivi trenta giorni, scaduti in data 8.1.2020 e che, pertanto, il gravame delle attuali ricorrenti, notificato il 17.3.2021 era tardivo, dovendo ritenersi che l'interesse all'impugnazione fosse sorto direttamente dalla sentenza impugnata, attingendo profili diversi da quelli censurati dall'appellante principale.

La tesi, che postula che la notifica dell'impugnazione sia equiparabile alla notifica della sentenza agli effetti della decorrenza del termine breve, va disattesa.



Le SU hanno affermato che, accanto alla previsione di un termine lungo di impugnazione o, in talune ipotesi, di termini brevi decorrenti officiosamente, permane - nel sistema processuale - il tradizionale istituto, di natura privatistica, della notificazione della sentenza a cura della parte interessata, ai fini della decorrenza di un termine "breve" (artt. 325 e 326 c.p.c.), che attribuisce alla parte un vero e proprio "diritto potestativo" di natura processuale, cui corrisponde una soggezione dell'altra parte.

La decorrenza del termine breve non è correlata alla conoscenza legale della sentenza, già esistente per il mero fatto della sua pubblicazione, né alla conoscenza effettiva, ricollegabile, ad es., alla comunicazione da parte della cancelleria o dalla richiesta di copia effettuata dalla parte o dalla notificazione della sentenza ai fini esecutivi nei modi stabiliti dall'art. 479 c.c., ma solo al sollecito indirizzato da una parte all'altra per una decisione rapida - cioè entro il termine breve previsto dalla legge - in ordine all'eventuale esercizio del potere di impugnare (cfr., Cass. SU n. 13431/2006).

Tale sollecito è veicolabile solo mediante la notificazione della sentenza al "procuratore costituito", ai sensi degli artt. 285, 326, 170 cod. proc. civ. (Cass., SU n. 12898/2011; Cass. SU n. 6278/2019).

Quindi, la notificazione dell'impugnazione non equivale, per il destinatario, alla notifica della sentenza, perché non ne consente la legale conoscenza, né la fa presupporre, e non fa decorrere il termine breve di impugnazione. Solo la notifica della sentenza vale quale presupposto imprescindibile affinché l'impugnazione possa considerarsi sottoposta al termine decadenziale di trenta gg. previsto dall'art. 325 c.p.c. (Cass. 3389/1984; Cass. 6092/1985; Cass. 2799/1987; Cass. 732/1990; Cass. 31251/2018; Cass. 30031/2024).

Il principio opera anche per le cause inscindibili per le quali vige l'unicità del termine di impugnazione poiché è pur sempre la notifica della sentenza l'adempimento che fa decorrere il termine di impugnazione.



Resta assorbita la diversa questione dell'ammissibilità dell'impugnazione tardiva, posto che l'appello delle attuali ricorrenti, proposto nel termine lungo, era tempestivo.

2. Il primo motivo del ricorso incidentale di Gottfried [REDACTED] denuncia la violazione degli artt. 112, 339 e 360 n. 5 c.p.c..

Il ricorrente assume che l'avvio del procedimento di mediazione aveva interrotto il termine di prescrizione dell'azione di riduzione a prescindere dalla possibilità di individuare la pretesa fatta valere nel procedimento, poiché tale effetto opera automaticamente a vantaggio di tutte le parti del procedimento.

Sostiene che non sarebbe stato possibile indicare la domanda che egli aveva inteso proporre nel procedimento di mediazione, dati il carattere informale, l'oralità del procedimento e le esigenze di segretezza che lo caratterizzano.

Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 5, comma 6 del d.lgs. 28/2010, 2943 c.c. e 102, comma 2, c.p.c., esponendo che la Corte d'appello avrebbe omesso di considerare che il giudizio di divisione deve svolgersi con la partecipazione necessaria di tutti i coeredi e che, quindi, l'istanza di mediazione obbligatoria proposta dalle sorelle Schagaguler prima del decorso del termine decennale – aveva provocato l'interruzione della prescrizione a vantaggio di tutti i litisconsorti.

Con il terzo motivo di ricorso si denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo, contestando alla Corte d'appello di non aver verificato se effettivamente l'azione di riduzione fosse stata definita in primo grado o se fosse oggetto in un mero passaggio argomentativo privo di contenuto decisorio.

Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 339, 112 e 360, n. 5, c.p.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo. Gottfried [REDACTED] lamenta che la Corte d'appello non abbia considerato che il Tribunale non aveva



dichiarato la prescrizione del credito restitutorio, poiché il rigetto dell'azione di riduzione non era menzionata nel dispositivo e la domanda era stata deliberata solo *incidenter tantum*, avendo la Corte rimesso alla pronuncia definitiva la decisione sulle azioni di riduzione e di divisione.

I quattro motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, appaiono non fondati.

La sentenza n. 840/2019 aveva dichiarato la prescrizione dell'azione di riduzione proposta dal ricorrente nei confronti delle parti costituite, avendo rinviato al definitivo l'accertamento della lesione e le modalità di riduzione per le azioni suscettibili di ulteriore esame nel merito, come conferma il fatto che, con la sentenza non definitiva, il Tribunale aveva rimesso all'ulteriore prosiegua la domanda di riduzione proposta nei confronti di Alfred [REDACTED] che, essendo rimasto contumace, non aveva eccepito la prescrizione.

Analogamente, anche per altre domande il cui esame è stato differito alla sentenza definitiva, il Tribunale si è pronunciato su aspetti preliminari (quali, ad es., il carattere simulato delle compravendite immobiliari), propedeutici alla pronuncia sulla riduzione e alla divisione, avendo inteso espungere dal novero degli aspetti controversi le questioni in diritto di pronta soluzione, rinviando al prosiegua l'accertamento delle lesione, alla ricostruzione dell'asse e la successiva divisione.

D'altronde, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, il fatto che il tribunale avesse ommesso di riprodurre in dispositivo la declaratoria di prescrizione che figura in motivazione, non configura necessaria un'omissione di pronuncia –dedotta solo in questa sede – salvo che difetti totalmente una statuizione suscettibile di integrazione; non sussiste, poi, alcuna *ultrapetizione* in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello, che si è limitata a pronunciare sul motivo di appello sollevato dallo stesso ricorrente incidentale, riguardo alla prescrizione.



2.1 La Corte distrettuale ha escluso che la partecipazione dei Gottfried Schagaguler al procedimento di mediazione obbligatoria avesse interrotto la prescrizione dell'azione di riduzione, non essendo possibile stabilire quali deduzioni la parte avesse formulato dinanzi all'organismo di mediazione e se avesse introdotto anche il tema della riduzione delle disposizioni lesive della quota di riserva.

Va preliminarmente evidenziato che la domanda di riduzione era stata proposta in via riconvenzionale e non era sottoposta alla mediazione obbligatoria a pena di improcedibilità, che non riguarda le domande riconvenzionali (Cass. SU 3452/2024).

L'effetto interruttivo della prescrizione non può considerarsi , tuttavia, collegato all'obbligatorietà della mediazione.

Le SU hanno ricordato che la pronuncia n. 272/2012 della Corte costituzionale con cui è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28/1010 non ha attinto anche il comma 6 dell'art. 5, e che, quindi, neppure medio tempore è venuta meno l'equiparazione, a fini interruttivi, dell'istanza di mediazione rispetto alla domanda giudiziale.

Affinché l'avvio del procedimento di mediazione possa cagionare l'interruzione del termine di prescrizione, è tuttavia necessario che l'interessato manifesti la volontà di far valere il diritto già nella fase conciliativa.

La mediazione può risultare equivalente alla proposizione della domanda (anche quando non incide sulla procedibilità) se consiste nell'affermazione, da chi la chiede o da chi partecipa al procedimento, del suo diritto ad agire a tutela delle situazioni soggettive sui quali tenta la conciliazione.

Essa richiede comunque una manifestazione di volontà del titolare diretta a far valere il diritto anche in via stragiudiziale (Cass. 33003/2025; Cass. 25171/2024).

L'effetto interruttivo esige, in definitiva, almeno che la parte chieda al mediatore di tentare la composizione della lite anche sulle pretese che



abbia in animo di coltivare in giudizio, posto che solo l'istanza di mediazione è equipollente alla domanda giudiziale, non la semplice partecipazione al procedimento; anche quando la domanda non è soggetta alla condizione di procedibilità, al mediatore compete il compito di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti (Cass. SU 3452/2024).

Il ricorso è infondato anche laddove ravvisa un'ipotesi di inscindibilità del giudizio rispetto all'azione di riduzione, con conseguente litisconsorzio necessario di tutti i coeredi (litisconsorzio che, comunque, non genera alcuna automatica estensione dell'effetto interruttivo a tutte le domande introdotte dai singoli litisconsorti nel giudizio divisorio).

L'azione non spetta collettivamente ai legittimari, ma ha carattere individuale e compete in via autonoma al singolo erede che ritenga lesa la sua quota individuale di legittima. L'accertamento della lesione e della sua entità non deve farsi con riferimento alla quota complessiva riservata a favore di tutti i legittimari, ma solo riguardo alla quota di coloro che abbiano proposto la domanda. Il giudizio non assume, quindi, carattere inscindibile neppure nell'ipotesi in cui la domanda sia rivolta verso più eredi, che non assumono la qualità di litisconsorti necessari (Cass. 15706/2020).

3. Il primo motivo del ricorso incidentale di Norbert [REDACTED] denuncia l'omesso esame di fatti decisivi sostenendo che la Corte di appello non abbia considerato, con riferimento al contratto dell'11.08.1995, l'avvenuto pagamento dell'intero prezzo e delle imposte sui trasferimenti risultante dai documenti prodotti, per importi superiori a quelle versate da per i costi di costruzioni dei manufatti successivamente realizzati sui terreni compravenduti.

Il motivo è inammissibile.

La sentenza di appello ha integralmente confermato la ricostruzione in fatto operata dal Tribunale circa il carattere simulato dell'atto di compravendita e riguardo alla dissimulazione di una donazione, il che



rende non denunciabile la violazione dell'art. 360, comma secondo, n. 5, per effetto del disposto dell'art. 348 ter commi IV e V c.p.c..

Il ricorso per cassazione è inammissibile poiché non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 5947/2023; Cass. 26934/2023).

L'effettuazione dei versamenti è circostanza di cui la Corte di merito ha, peraltro, tenuto conto.

I due fratelli Norbert e Alfred avevano acquistato dai genitori rispettivamente le quote di 220/1000 e di 210/1000 della particella fondiaria 28/2 al prezzo di € 98.000,00 da versare entro il 28.2.1997.

La Corte di appello ha evidenziato che il ricorrente aveva sostenuto di non aver mai corrisposto il prezzo di vendita e di aver estinto il debito verso i genitori mediante il pagamento delle fatture per i costi di costruzione, avendo rimborsato le somme da questi anticipate per la realizzazione dell'immobile poi destinato a residenza degli acquirenti.

Il giudice ha esaminato i molteplici bonifici, per l'importo complessivo di £. 247.200.000 (da parte dei due acquirenti), e ha stabilito che detti versamenti non erano diretti a saldare il prezzo della vendita, ma a rimborsare le somme che i genitori avevano personalmente corrisposto all'impresa e agli artigiani in occasione della realizzazione dell'edificio eretto sulla part. fondiaria 28/2, part. ed. 3282, assegnato ai figli con il contratto di divisione del 23.12.1999.

La sentenza non ha escluso che quei pagamenti vi fossero stati, ma ha affermato che erano stati effettuati per rimborsare i genitori per la realizzazione della costruzione, e non per saldare il prezzo dei terreni; anche il pagamento dell'INVIM è risultato un costo sostenuto dagli acquirenti coerente con la gratuità del trasferimento e perciò posto a carico dei donatari.



4. Il secondo motivo denuncia l'omesso esame del fatto decisivo relativo al pagamento del prezzo della vendita 22.12.2000.

Si lamenta che la Corte abbia ritenuto simulata anche la vendita del 22.12.2000 e che il prezzo di lire 625.000.000 non fosse pervenuto ai genitori, senza tener conto della quietanza notarile, con cui i venditori aveva dichiarato di aver "ricevuto il prezzo" di lire 625.000.000. La sentenza, pur menzionando il rilascio della quietanza, ne avrebbe immotivatamente sminuito il valore probatorio, dando prevalenza al solo dato dell'assenza dell'accredito" sul conto dei genitori.

Il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 2697 c.c. lamentando che la Corte abbia erroneamente posto a carico degli acquirenti la prova del pagamento del prezzo delle vendite del 1995 e del 2000, prova che competeva alle parti che avevano dedotto la simulazione, e non abbia tenuto conto del pagamento documentato dalla quietanza.

Il quarto motivo denuncia l'omesso esame di pagamento del prezzo della vendita 21.03.2002, sostenendo che la Corte di merito abbia ritenuto simulato anche il contratto, assumendo che il prezzo fosse stato restituito ai figli, senza considerare l'avvenuto pagamento di € 780.000 mediante 21 assegni circolari, elencati nell'atto, l'apertura di credito ipotecaria da € 800.000 in pari data, da cui provenivano i fondi con la conseguente iscrizione dell'ipoteca sulle p.ed., oggetto di trasferimento ed infine l'incasso degli assegni sul conto dei genitori presso Alpenbank.

La Corte, pur menzionando le descritte circostanze di fatto avrebbe omesso una valutazione complessiva, sostituendola con un'ipotesi (mai provata) di restituzione delle somme.

Il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. (presunzioni semplici), per avere la sentenza desunto la simulazione — e la restituzione integrale del prezzo — della vendita del 21.3.2002 da presunzioni prive di gravità e precisione, quali la modestia dei redditi dei figli, l'età dei genitori, lo stile di vita e la mancanza di prova sull'identità



del beneficiario dei prelievi di € 780.000,00, avendo fatto ricorso ad una doppia presunzione.

Con il sesto motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 1414 e 1417 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte d'Appello qualificato come simulato il contratto di compravendita del 21 marzo 2002, nonostante fosse stata dimostrata documentalmente la reale corresponsione del prezzo.

Sostiene che era stato ampiamente dimostrato il pagamento del prezzo mediante la consegna di 21 assegni circolari per l'importo complessivo di € 780.000,00, come risultava dal contratto rogato dal notaio Kleewein; che i fratelli Alfred e Norbert avevano ottenuto, nella stessa data, un'apertura di credito ipotecaria di € 800.000,00, destinata proprio al all'adempimento e gli assegni erano stati incassati sul conto Alpenbank intestato ai genitori, come da documentazione prodotta. Si censura la deduzione della Corte di merito secondo cui il prezzo era stato integralmente restituito ai figli, fondata su una serie di presunzioni (l'immediato prelievo delle somme dal conto dei genitori, il modesto stile di vita dei genitori, l'incapacità economica dei figli acquirenti, la successiva estinzione di debiti da parte di questi ultimi), prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, risolvendosi in una "*praesumptio de praesumpto*" vietata. La Corte avrebbe confuso le presunte elargizioni successive – peraltro non provate – con l'accordo simulatorio, che per costante giurisprudenza avrebbe dovuto essere precedente o contestuale alla stipula dell'atto; eventuali trasferimenti di denaro operati dai genitori dopo la vendita poteva integrare donazioni autonome, ma non incidere sulla qualificazione del contratto del 21 marzo 2002, perfettamente valido come compravendita.

I motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili nella parte in cui denunciano l'omesso esame di fatti decisivi relativamente alle indicate circostanze fattuali (il rilascio della quietanza liberatoria di pagamento del prezzo delle compravendite immobiliari, la



contrazione di prestiti, l'effettuazione di bonifici, l'incasso degli assegni dati in pagamento etc.) relative alle vendite intercorse.

La sentenza è totalmente confermativa, sulle questioni in fatto, di quella di primo grado ed il ricorso è carente dell'illustrazione dell'eventuali difformità sugli specifici punti in discussione.

La Corte non ha applicato il criterio formale dell'onere della prova, né ha posto a carico degli acquirenti il compito di dimostrare di aver pagato il prezzo, ma ha escluso che il corrispettivo fosse stato pagato sulla base di elementi indiziari gravi e convergenti.

Risulta correttamente impiegato il procedimento inferenziale, dovendo comunque tenersi conto che il sindacato di legittimità sul corretto utilizzo delle presunzioni è volto a verificare se il giudice abbia valorizzato elementi privi di gravità, concordanza e significatività, per dedurre dal fatto noto un fatto ignoto da dimostrare (Cass. s.u. 8053/2014) e che non è consentito accertare nuovamente i fatti posti a base dell'inferenza, né sostituire una diversa massima di esperienza a quella utilizzata dal giudice, che può essere *disattesa non già quando l'interferenza probatoria non sia "necessitata", ma solo quando non sia neppure minimamente sorretta o sia addirittura smentita* dalle premesse del ragionamento decisorio (avendosi, in tal caso, una mera apparenza del discorso giustificativo; Cass. s.u. 8053/2014).

Spetta al giudice di merito non solo valutare l'opportunità di fare ricorso alla prova presuntiva, ma anche l'individuazione dei fatti da porre a fondamento del relativo processo logico: il relativo apprezzamento – su tali aspetti costituisce un giudizio di fatto che non può essere contestato con la semplice prospettazione di un convincimento diverso da quello espresso nel provvedimento impugnato, dovendo far emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo



al vizio di omesso esame di un punto decisivo (cfr. Cass. 27070/2022; Cass. n. 20421/2022; Cass. n. 5279/2020; Cass. 1234/2019).

Nel sistema processuale non esiste, poi, il principio *praesumptum de praesumpto non admittitur* (o divieto di doppie presunzioni o a catena): il fatto noto, accertato in via presuntiva, sulla base di indizi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, può costituire la premessa di un'ulteriore presunzione idonea a fondare l'accertamento del fatto ignoto (Cass., nn. 5992/2024, 37819/2022, 27982/2020).

Il complesso degli elementi evidenziati dalla Corte distrettuale rende conto sul piano argomentativo e logico della conclusioni raggiunte riguardo al perfezionamento di donazioni dissimulate sulla base di una complessiva programmazione iniziale, confermata da condotte contestuali e successive. La sentenza ha evidenziato che la vendita del 21.3.2002 era l'unica conclusa con atto notarile e la presenza di due testimoni, a preservarne la validità come donazione in caso di contestazioni; l'importo del prezzo era confluito sul conto dei venditori, creato appositamente, diverso da quello normalmente utilizzato per le necessità personali e pochi giorni dopo era stata prelevata l'intera somma senza che ne fosse documentato l'impiego. Appaiono logicamente valorizzate l'età e le condizioni personali dei genitori per escludere che avessero potuto utilizzare e consumare entro un breve lasso temporale un importo di tale entità, sottolineando che il conto del padre presentava già da prima un saldo negativo, non successivamente ripianato.

La Corte di merito ha tenuto conto dell'insufficienza dei redditi e delle condizioni patrimoniali degli acquirenti in raffronto all'entità della complessiva operazione traslativa, reputando che le somme apparentemente corrisposte in pagamento provenissero dagli stessi genitori, ricavate dalla vendita di un maso, e che fossero state restituite agli stessi venditori in esecuzione di un disegno volto a realizzazione una operazione sorretta da intento di liberalità.



Ha infine disatteso le eccezioni degli appellanti circa l'utilizzo di un accreditamento bancario pari ad € 800.000,00 ed ha accertato che le complessive operazioni poste in essere avevano consentito agli acquirenti di estinguere passività verso Equitalia e restituire i prestiti bancari, ponendo in risalto le incoerenze con la situazione reddituale degli acquirenti.

Il relativo accertamento è insindacabile.

E', in conclusione, accolto il primo motivo del ricorso principale, con assorbimento del secondo mentre sono respinti entrambi i ricorsi incidentali.

La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondo motivo, respinge entrambi i ricorsi incidentali;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,



pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, del giorno 23.4.2026.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Giuseppe Fortunato

IL PRESIDENTE

Francesco Maria Cirillo

